CAMERA DEI DEPUTATI N. 2002

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOLINARI, DELL'ANNA, LAZZARI, DUILIO

Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, recante la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere

Presentata il 20 novembre 2001

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge intende ridefinire alcuni aspetti della normativa vigente in materia di attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna, che risultano inadeguati a consentire agli operatori del settore — in massima parte piccoli imprenditori artigiani — il pieno esercizio della propria attività. Tale proposta risponde alle sollecitazioni in materia pervenute unitariamente dalle associazioni di categoria. L'apertura delle frontiere europee, inoltre, impone una riflessione sulle modalità di accesso alla professione in esame e sulla sua stessa connotazione.

Pertanto, viene qui proposta (articolo 1) una modifica della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, finalizzata principalmente a ridefinire il profilo professionale oggetto di regolamentazione, superando così la vecchia impostazione

che vede differenziate varie specializzazioni, ora riassunte nella realtà imprenditoriale italiana ed europea nella figura dell'acconciatore che si rivolge indifferentemente a soggetti maschili o femminili, avendo come obiettivo professionale l'intervento sui capelli o sulla barba.

La definizione unitaria del profilo professionale risulta necessaria per superare una ormai anacronistica classificazione dei profili professionali che, allo stato attuale, ha il solo effetto di ingenerare dubbi ed incertezze di comportamento negli enti amministrativi – i comuni – deputati alla regolamentazione delle attività considerate, con effettivi negativi sugli operatori, frequentemente protagonisti, loro malgrado di un diffuso contenzioso, amministrativo e giudiziario.

Inoltre, va rilevato come la configurazione unitaria dell'attività in esame risulti tanto più necessaria in quanto richiesta dagli interventi normativi comunitari che conseguono alla liberalizzazione dei mercati europei del 1993.

Infatti, la normativa comunitaria (essendo stata abrogata la vecchia direttiva 82/489/CEE, del Consiglio, del 19 luglio 1982 specifica per il diritto di stabilimento dei parrucchieri) contenuta nella nuova direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche (che avrebbe dovuto essere recepita anteriormente al 31 luglio 2001) non prende più in considerazione, ai fini del diritto di stabilimento, figure specializzate ulteriori rispetto a quella generale.

Pertanto, la differenziazione in tre figure (barbiere, parrucchiere per uomo e parrucchiere per donna), ancora formalmente in essere nel nostro ordinamento, deve essere superata anche per consentire alle imprese italiane un allineamento alla realtà comunitaria.

Il testo della presente proposta di legge dovrà, in fase di esame, essere integrato per adeguare il nostro ordinamento alle nuove disposizioni relative al riconoscimento di qualifiche formali rilasciate da un altro Stato membro.

Contestualmente (articolo 3), vengono rimodulati gli itinerari formativi sulla base della normativa esistente a livello europeo, al fine di consentire la migliore integrazione degli operatori italiani nel contesto comunitario.

A tale necessità la proposta di legge si incarica di dare risposte attraverso l'introduzione di apposite norme individuate a seguito di una attenta analisi economico-imprenditoriale e tecnico-giuridica dei problemi ad esse sottesi.

Passando alle altre disposizioni proposte, vale osservare come nel normale svolgimento dell'attività di acconciatore si manifesti generalmente l'esigenza di fornire alla propria clientela alcuni prodotti di

ricorrente utilizzazione nella prestazione del servizio, quali ad esempio cosmetici, parrucche ed altri prodotti affini, tutti inerenti la prestazione stessa e finalizzati anche a consentire la continuazione o il completamento del trattamento effettuato nel salone.

Tale esigenza appare aderente alla attuale figura di acconciatore, quale operatore qualificato e competente ad orientare la clientela sulla scelta e sulle modalità di utilizzazione e applicazione di prodotti specifici, nonché rivolta a consentire il compiuto o migliore svolgimento del servizio.

Con l'articolo 4 si tende, quindi, a semplificare le procedure di vendita di tali beni, in armonia con le previsioni contenute nella riforma della disciplina relativa al settore del commercio (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), estendendo la liberalizzazione a tutto il settore, a prescindere dalla configurazione (artigiana o meno) dell'impresa.

Un ultimo cenno va fatto al regime transitorio finalizzato a consentire la riqualificazione degli operatori con la sola qualifica di barbiere, i quali potranno conseguire la qualifica di acconciatore mediante le frequenza di un apposito corso regionale, ovvero dimostrare di avere in effetti svolto le attività tipiche dell'acconciatore, pur sotto la diversa qualifica, in conseguenza dell'imperfezione della attuale normativa e della sua – già rilevata – non rispondenza alle effettive realtà del mercato.

Quindi il barbiere che in realtà era di fatto acconciatore potrà dimostrarlo ed ottenere la nuova qualifica; il barbiere che intenda crescere professionalmente potrà riqualificarsi con un corso regionale ed, infine, il barbiere che vorrà restare tale potrà farlo, senza alcun pregiudizio per i suoi dipendenti, la cui esperienza, con una minima integrazione formativa (anche in costanza di rapporto di lavoro), potrà essere considerata valida ai fini dell'eventuale conseguimento della qualifica di acconciatore.

Il testo che si propone è il risultato di un ampio lavoro di approfondimento svolto nella XIII legislatura dalla X Com-

missione Industria, commercio e turismo del Senato della Repubblica a partire dalla seduta del 18 giugno 1998. Tale approfondimento, compiuto anche attraverso lo svolgimento di specifiche audizioni delle organizzazioni rappresentative delle categorie professionali interessate, ha condotto alla elaborazione di un primo testo unificato presentato nella medesima Commissione nella seduta dell'11 maggio 1999. Sul testo unificato si è realizzata un'ampia discussione, nella quale sono intervenuti i rappresentanti dei diversi gruppi parlamentari, che ha consentito la definizione di ulteriori modifiche e la formulazione di un nuovo testo unificato approvato dalla Commissione il 22 giugno 1999, ulteriormente emendato anche per tener conto dei pareri formulati dalle Commissioni I Affari costituzionali, VII Istruzione pubblica, beni culturali, V Bilancio e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il testo, in quella stesura, era stato riassegnato alla X Commissione in sede deliberante; ma, a seguito di un breve esame, il provvedimento è stato rimesso all'esame dell'Assemblea ed in data 20 luglio 2000 è stata comunicata alla Presidenza del Senato la relazione della X Commissione. Tuttavia, il carico soverchio di lavoro dell'Aula del Senato e le priorità definite nell'agenda dei lavori parlamentari nell'ultima fase della legislatura non hanno consentito di procedere all'approvazione della proposta di legge.

A tale riguardo si provvede a presentare l'identico testo già approvato dalla X Commissione del Senato in sede referente nella XIII legislatura e rimesso all'Assemblea, sul quale si era registrata un'ampia convergenza di consensi sia sotto il profilo consultivo da parte delle diverse Commissioni competenti, sia sul piano politico di maggioranza e di opposizione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- 1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di « attività di acconciatura » che comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a migliorare e modificare, proteggere l'aspetto dei capelli e della barba, ivi compresi i trattamenti tricologici estetici complementari, nonché ogni altro servizio inerente o complementare. Resta fermo il disposto dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.
- 2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni.

ART. 2.

- 1. L'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è sostituito dal seguente:
- « ART. 1. 1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni emanano norme di programmazione dell'attività di acconciatura e dettano disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla presente legge».
- 2. Le disposizioni della presente legge ed i regolamenti comunali si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attività di acconciatura, siano esse individuali o in forma societaria, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

- 3. L'attività di acconciatura può essere svolta presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale, purché il soggetto che presta i servizi richiesti dal committente sia titolare, socio, dipendente o collaboratore familiare di un'impresa di acconciatura ai sensi della presente legge.
- 4. L'attività di acconciatura può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che il richiedente si uniformi ai requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento comunale.
- 5. L'esercizio dell'attività di acconciatura presso la sede designata dal cliente è ammesso in caso di malattia, difficoltà fisica di deambulazione, età avanzata, altre forme di impedimento o necessità del cliente, da individuare attraverso i regolamenti comunali; le relative prestazioni e i trattamenti debbono essere effettuati dal titolare dell'impresa autorizzato ad esercitare in sede fissa o da un suo addetto qualificato appositamente incaricato. Alle medesime condizioni è ammesso l'esercizio dell'attività di acconciatore a favore di persone impegnate nei settori della moda, dello spettacolo o dello sport, e presso strutture quali case di cura, ricoveri per anziani, ospedali.
- 6. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatura in forma ambulante o di posteggio.

ART. 3.

- 1. All'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* il secondo periodo del primo comma è soppresso;
- *b)* la lettera *c)* del secondo comma è sostituita dalla seguente:
- « c) della qualificazione del titolare o del direttore dell'azienda. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la qualificazione professionale dovrà essere conseguita dalla maggioranza dei soci, nel

caso di impresa di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni o, per le altre imprese, dal direttore di azienda e dai soci che esercitano l'attività professionale nell'azienda. La qualificazione professionale di acconciatore si intende conseguita mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico, preceduto, in alternativa fra loro:

- 1) dallo svolgimento di un corso di qualificazione seguito da due anni di inserimento presso un'impresa di acconciatura. Al termine del corso di qualificazione e dell'esame per l'accertamento dell'idoneità, viene rilasciato un attestato valido ai fini dell'avviamento al lavoro ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;
- 2) dall'esercizio di un anno di attività lavorativa qualificata successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dalla contrattazione nazionale di categoria, e seguito da appositi corsi di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di acconciatura;
- 3) dall'esercizio di tre anni di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di acconciatura, in qualità di dipendente collaboratore familiare o socio partecipante al lavoro, seguito dai corsi di formazione teorica di cui al numero 2). I predetti corsi possono essere frequentati dal soggetto anche durante il terzo anno di attività lavorativa qualificata ».
- 2. La durata dei corsi, i programmi e le modalità di svolgimento degli esami di cui alla lettera *c*) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, sono definiti dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali appartenenti alle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

- 3. Fra le materie fondamentali di insegnamento dei corsi di cui al comma 2 devono essere previste le seguenti:
 - a) cosmetologia;
 - b) nozioni di fisiologia e di anatomia;
 - c) nozioni di chimica e dermatologia;
 - d) nozioni di tricologia;
 - e) nozioni di psicologia;
- f) legislazione di settore nazionale e comunitario.
- 4. Le regioni nello stabilire le modalità dell'esame teorico-pratico, di cui al comma 2, ne prevedono le relative sessioni dinanzi a commissioni la cui composizione è definita previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni della categoria a struttura nazionale.
- 5. Le regioni possono autorizzare lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dal presente articolo presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.

ART. 4.

1. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatura, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche ed affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti di cui all'articolo 1 della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.

Art. 5.

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualificazione di parrucchiere, anche se limitatamente alla tipologia per uomo o per donna, assumono

di diritto la qualificazione di acconciatore. Tale qualificazione costituisce il titolo per il rilascio dell'autorizzazione comunale, di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, per l'esercizio dell'attività di acconciatura.

- 2. I comuni devono rettificare la denominazione delle autorizzazioni di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, già rilasciate per l'esercizio dell'attività di parrucchiere anche se limitatamente alle tipologie uomo o donna.
- 3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso della qualificazione di barbiere, che intendono conseguire la qualificazione di acconciatore, sono tenuti in alternativa:
- a) a presentare alla competente commissione provinciale per l'artigianato, entro due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda volta al riconoscimento della qualificazione di acconciatore in considerazione delle maturate esperienze professionali, secondo modalità e sulla base dei titoli e della documentazione individuati dalle commissioni regionali dell'artigianato di cui all'articolo 11 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- *b)* a frequentare un corso di qualificazione professionale di cui al comma 2 dell'articolo 3.
- 4. Ai fini del conseguimento dei titoli necessari al sostenimento degli esami di cui all'articolo 3 i soggetti che dimostrino di avere esercitato per almeno tre anni lavorativa qualificata l'attività presso un'impresa di barbiere, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio partecipante al lavoro, sono tenuti a frequentare i corsi di formazione teorica di cui all'articolo 2, secondo comma, lettera c), numero 3), della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituita dal comma 1 dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 6.

- 1. Nei confronti di chi esercita l'attività di acconciatura senza i requisiti professionali di cui alla presente legge, è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
- 2. Nei confronti di chi esercita l'attività di acconciatura senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1000.

Art. 7.

1. Gli articoli 4 e 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e l'articolo 5 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, sono abrogati.

14PDI.0027600